



Tribunale di Como
Sezione Fallimentare Ufficio di Como

Il Giudice delegato,

vista l'istanza della ricorrente Natascia Selis nata a Como (CO) il 15.05.1989, C.F.: SLSNSC89E55C933U, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dall'Avv. Alessandro Camilletti cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Como;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non possiede beni immobili, percepisce di uno stipendio netto mensile di circa €. 1.300,00 con cui deve far fronte ai propri debiti nonché al sostentamento dei quattro figli minorenni, e che la stessa ricorrente ha debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate e della riscossione per circa euro 47.282,48;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante, considerato in particolare che la ricorrente deve provvedere al suo sostentamento e a quello dei quattro figli in assenza del contributo al mantenimento da parte del compagno, detenuto, e con il solo aiuto del supporto della Cooperativa Oasi che gestisce il progetto di semi-autonomia e del Servizio Tutela Minori;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento parziale dell'unico creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 47.282,48 attraverso una disponibilità di 100,00 euro mensili per 5 anni



preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare al predetto creditore la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 17 marzo 2021;

rilevato che tale creditore non ha partecipato alla predetta udienza né ha dichiarato contrarietà all'omologazione del piano;

ritenuto che non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

P.Q.M.

visto l'art.12-bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Natascia Selis nata a Como (CO) il 15.05.1989, C.F.: SLSNSC89E55C933U, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C. presso il Tribunale di Como; il 29/03/2021.

Il G.D.

Dott. Annamaria Gigli

